DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS

Art. 26 semplificazioni bis

Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente";

b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;".

Versione in vigore dal 1 giugno 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Semplificazioni bis
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Parte	II — Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo	I — Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo	III — Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-semplificazioni-bis/art-26-monitoraggio-delle-condizioni-ambientali-contenute-nel-provvedimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it